



COMUNE DI ZEDDIANI

Provincia di Oristano

Via Roma,103 – C.A.P. 09070

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Avviso Pubblico

per l'assegnazione del REIS - Reddito di Inclusione sociale in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

1. IL REIS - PRINCIPI GENERALI

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto ad una condizione di vita migliore.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 18, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario **vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva** di uno o più componenti del nucleo, denominato "**patto sociale**".

Il REIS è una misura integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed è finanziato dalla Regione Sardegna.

La Regione Sardegna con il Reddito per l'Inclusione Sociale (REIS) intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento allo strumento del SIA (Sostegno per l'Inclusione attiva) nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA

Possono presentare domanda coloro i quali, alla data di presentazione della richiesta, siano in possesso dei seguenti

1. Requisiti generali:

- Cittadinanza italiana, di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea se in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni (SIA);
- Nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1 della L.R. n. 32/2016.
- Residenza nel Comune di **ZEDDIANI**;
- Maggiore età;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 2017 **non superiore a euro 5.000,00**, redatto secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159.

Si precisa che in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, può essere presentato l'ISEE CORRENTE, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

2. Requisiti specifici di accesso (medesimi del SIA) :

REQUISITI ACCESSO CARTA SIA

Si ricorda che per usufruire del sostegno previsto della misura nazionale SIA è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui quest'ultimo sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);**
- **ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;**
- **essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni.**

Pertanto:

- nel nucleo familiare NON potrà essere presente alcun componente già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o titolare di carta acquisti sperimentale;
- **i trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale eventualmente percepiti da uno o più dei componenti del nucleo non potranno essere superiori a 800 euro mensili (il requisito nazionale è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente**, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo);
- **assenza di beni durevoli di valore:** nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- non sono ammessi nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo inferiore a ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1, della L.R. n. 32/2016.

3. PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE

La Regione Sardegna, con le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau", approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, ha definito le seguenti priorità di assegnazione, nel limite delle somme a disposizione del Comune di residenza dei richiedenti:

PRIORITA' 1) nuclei familiari beneficiari di Carta SIA, a cui verrà riconosciuta la sola integrazione economica mensile definita dalla seguente Tabella 1:

Tabella 1.

Numero Componenti	Valore Carta SIA*	REIS ad integrazione	Contributo Totale
1	80 euro	120 euro	200 euro
2	160 euro	140 euro	300 euro
3	240 euro	160 euro	400 euro
4	320 euro	180 euro	500 euro
5 e più	400 euro	100 euro	500 euro

*Il valore della Carta SIA è aumentato di 80 euro nel caso di nuclei "mono genitoriali" con figli minori, con corrispondente detrazione dal Valore REIS ad integrazione. Rimane salvo il valore totale del contributo.

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS (punteggi da 100 a 25), per l'assegnazione della Carta SIA.

In caso di pari punteggio assegnato da INPS, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato il valore ISEE minore.

Insieme ai suddetti beneficiari, verranno inseriti in graduatoria i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui INPS ha rigettato l'istanza per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore o uguale a 800 euro.

PRIORITA' 2) i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA¹, a cui INPS ha rigettato l'istanza per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dalle vigenti normative o per la fruizione di altri trattamenti economici per un importo superiore a 600 euro e inferiore a 800.

I suddetti nuclei familiari saranno graduati in relazione al punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS (punteggi da 24 a 0).

In caso di pari punteggio assegnato da INPS, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita, per il miglior posizionamento in graduatoria, verrà utilizzato il valore ISEE minore.

PRIORITA' 3) Tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 Euro, come previsto dal SIA, dopo i nuclei familiari di cui ai Punti precedenti da 1 a 2, verranno ammessi in graduatoria, per valori crescenti dell'indicatore ISEE, le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA ad eccezione del parametro afferente la composizione del nucleo familiare, con le seguenti priorità:

¹ I Requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti nell'Allegato 1 al presente Avviso.

- 3.1 famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 3.2 famiglie formate da 5 persone e più;
- 3.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 3.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

PRIORITA' 4) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente inseriti in graduatoria, per valori crescenti dell'indicatore ISEE, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

PRIORITA' 5) Da ultimo, verranno posposti in graduatoria, per valori crescenti dell'indicatore ISEE, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui ai Punti da 3 a 7, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna categoria, sulla base del valore ISEE. In caso di parità di ISEE, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande all'ufficio Protocollo del comune, e comunque sino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Sardegna con la Determinazione n. 17512 Rep. 612 del 23/12/2016.

4. VALORE ECONOMICO DEL BENEFICIO

Al pari della misura nazionale SIA, anche il REIS prevede l'erogazione di un beneficio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare. (Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80 euro a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare come da Tabella 1).

In particolare l'ammontare del beneficio economico, mensile, è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la seguente

Tabella 2.

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

Al pari della misura nazionale SIA, anche il REIS prevede l'erogazione di un beneficio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo **di 200 euro a un massimo di 500 euro**, a seconda dei componenti il nucleo familiare. (Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di 80 euro a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare come da Tabella 1)

5. DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente il Modulo in allegato, le famiglie aventi i requisiti definiti al paragrafo precedente, punti da 1 a 5, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza, dal giorno di pubblicazione del presente Avviso fino al 14.07.2017, alle ore 13.00, corredate dalla seguente documentazione:

- copia del documento d'identità del richiedente
- certificazione ISEE 2017

In caso di domanda inviata a mezzo del servizio postale farà fede il timbro postale.

Non devono presentare istanza i nuclei che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, hanno già inoltrato domanda per la Carta SIA. Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio.

Nel caso di nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso alla Carta SIA, la medesima domanda verrà utilizzata per l'accesso ad entrambi i benefici (SIA e REIS).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche, inserendo, la domanda sulla piattaforma Carta SIA.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra evidenziate sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Zeddiani dalla Regione Sardegna.

Il contributo non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS.

6. GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità previste al Punto 2 del presente Avviso “Priorità di assegnazione” per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria sarà resa pubblica, con l'indicazione del numero di protocollo, della fascia di priorità (da 1 a 5), del parametro di graduazione (punteggio INPS e ISEE), della somma mensile REIS “assegnabile”.

In ordine di graduatoria come sopra definita i nuclei familiari vengono convocati dal Servizio Sociale per la definizione del progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di carta SIA.

7. PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il beneficio economico, come sopra stabilito, è subordinato alla sottoscrizione, da parte del beneficiario, del “patto d'inclusione”, dando attuazione al progetto d'inclusione attiva.

Il **progetto d'inclusione attiva** è predisposto dai servizi sociali del comune o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l'impiego, ed eventuali servizi sanitari, scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.

Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Nello specifico potranno essere messi in atto, a livello comunale, progetti di:

1. servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare
2. adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare la scuola, così come disciplinato dalle norme sull'adempimento dell'obbligo scolastico (Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101, D.M. 22 Agosto 2007 n. 139, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 622);
3. progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali, volte al sostegno personale e sociale dell'individuo e del nucleo familiare;
4. avvio di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
5. attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;

I nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale sono esclusi dal beneficio nel caso in cui rifiutino, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai Centri per l'Impiego e dai Servizi Sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario, fermo restando il diritto dei beneficiari della carta SIA di ricevere l'integrazione per tutta la durata del progetto SIA, verrà stabilita in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di inclusione sociale elaborato dal Servizio Sociale Comunale e/o in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

La durata del progetto dovrà essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili trasferite dalla Regione Sardegna, e dovrà concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

8. SERVIZIO CIVICO COMUNALE

8.1.TIPOLOGIA ATTIVITA'

Qualora fra le attività del progetto d'inclusione attiva venga individuato il servizio civico, i destinatari del beneficio, che dovranno avere i requisiti di abilità al lavoro e età compresa tra i 18 e i 65 anni, potranno svolgere, nell'ambito del territorio comunale, servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti:

- Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (cimitero, impianti sportivi, scuole, aree pubbliche);
- Servizi di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

- Servizi di pulizia di strade, piazze e altri beni comunali;
- Servizio di vigilanza nei passaggi pedonali in prossimità delle scuole cittadine;
- Attività di supporto agli uffici comunali
- Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio.
- Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti-disabili, minori, anziani etc (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto di medicinali etc)

All'attività prevista dal Servizio Civico è abbinata quale forma gratuita di volontariato, una attività di servizio verso la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio, volto alla valorizzazione delle capacità personali, relazionali e di solidarietà, individuata dai Servizi coinvolti nel progetto.

L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con gli altri uffici comunali, individua per ogni beneficiario le attività da svolgere compatibilmente con le esigenze dell'ente e previa valutazione delle competenze e potenzialità possedute dallo stesso.

L'impegno richiesto a fronte del beneficio economico sarà il seguente:

Tabella 3.

Ammontare massimo beneficio economico mensile REIS	Numero componenti	Numero massimo ore mensili servizio civico*	Numero massimo ore mensili di volontariato
200 euro	1	30 ore	10
300 euro	2	45 ore	15
400 euro	3	55 ore	20
500 euro	4	70 ore	25
500 euro	5 e più	70 ore	25

8.2 MODALITÀ ATTUATIVE

L'organizzazione del servizio civico, in linea con gli obiettivi del singolo progetto, verrà concordata con gli uffici comunali competenti.

L'attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che possa vincolare l'Amministrazione Comunale.

Si precisa, pertanto, che dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale e volontaria volta all'inclusione sociale del cittadino.

I cittadini che prestano servizio civico sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e presso l'INAIL per infortuni (art. 35 della L.R. del 5.1.2005 n. 20).

8.3 RINUNCIA E REVOCA

In caso di rinuncia al servizio civico, il beneficiario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta e sarà corrisposto il beneficio economico proporzionalmente al servizio

effettivamente prestato, con possibile decadenza del REIS, nella fattispecie in cui il servizio civico costituisca parte integrante del progetto d'inclusione attiva.

8.4 ASSENZE

In caso di assenza dall'attività di servizio civico assegnata, il beneficiario del progetto si impegna a darne tempestiva e preventiva comunicazione, anche telefonica, al referente del progetto.

I giorni di assenza ingiustificata dal servizio dovranno essere recuperati entro il mese successivo.

Le assenze giustificate ovvero le assenze per malattia oltre i 3 giorni nell'arco del mese devono essere recuperate nell'arco temporale del progetto personalizzato.

Nel caso di mancanza di comunicazione senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre giorni, il servizio civico si riterrà interrotto e concluso con possibile decadenza del REIS, nella fattispecie in cui il servizio civico costituisca parte integrante del progetto d'inclusione attiva.

9. DEROGHE AL VINCOLO DEL PIANO PERSONALIZZATO

I seguenti beneficiari del REIS non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

10. ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi del progetto di inclusione, come sopra definito.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili, da parte del Comune di residenza, rispetto ai singoli impegni di spesa.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il beneficio verrà erogato mensilmente a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza e alla disponibilità economica di ciascun Comune.

Il beneficio verrà erogato al soggetto richiedente secondo le modalità consentite dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

12. REVOCA DEI BENEFICI

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del beneficio sia effettivamente destinata a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Si procederà con la revoca immediata del beneficio economico a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione attiva, così come definito in accordo con il Servizio Sociale, i servizi territoriali e l'eventuale Equipe Multidisciplinare del PLUS;
- c) non aderiscano agli impegni previsti dal progetto.

Il beneficio potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

13. RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

14. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio sociale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Roberta Fais

Allegato 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017.

Possono presentare domanda Carta SIA, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Il **Richiedente** deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

I **Nuclei Familiari Beneficiari** devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. È altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o